

Lettera n. 1074 del 8/11/2005

**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI DI TRASPORTO
AD IMPIANTI FISSI -ex TIF 6

Prot. N. 1074(6)56.00

Roma, 8 novembre 2005

OGGETTO: Decreto Legislativo 12/6/2003, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni.
Modalità relative alla documentazione da presentare al fine di richiedere l'effettuazione delle visite di ricognizione per l'apertura degli impianti funiviari al pubblico esercizio.

L'Associazione di categoria ACIF ha rappresentato a questa Sede le difficoltà da parte dei propri associati ad assolvere a quanto disposto al punto VI C) 2) della circolare DG n° 1/2004 del 12.05.2004 concernente l'obbligo di presentazione della documentazione relativa ai sottosistemi e componenti di sicurezza almeno trenta giorni prima della richiesta dell'effettuazione delle operazioni relative alla visita di ricognizione per l'apertura degli impianti funiviari al pubblico esercizio.

Tali criticità sembrerebbero imputabili a difficoltà da parte di alcuni Organismi Notificati che non sarebbero in grado di poter emettere la loro certificazione se non a seguito di prove di funzionalità da effettuare sugli impianti immediatamente prima della visita di ricognizione ed a problemi legati al completamento della traduzione in lingua italiana della citata documentazione emessa dai medesimi Organismi nella propria lingua originaria.

Si prende atto delle motivazioni fornite e dell'oggettiva difficoltà del settore in questa fase di prima attuazione della nuova procedura sia in merito ai tempi che alle incombenze da rispettare in occasione della apertura dei nuovi impianti funiviari progettati in ottemperanza al decreto legislativo 12 giugno 2003 n. 210.

Fermo restando quanto richiesto dalla vigente normativa si dispone quanto segue:

- A) Resta confermato che almeno trenta giorni prima della richiesta della visita di ricognizione dovranno essere presentati:
1. la dichiarazione di conformità in lingua italiana in originale o in copia conforme all'originale;

2. le documentazioni tecniche rilasciate dall'Organismo Notificato nella lingua originale, comprensive di disegni e di schemi; per i casi particolari dovranno essere presentate opportune dichiarazioni e documentazioni dell'Organismo Notificato sull'attività di certificazione svolta nonché su quella in fase di completamento;
 3. un documento di interfaccia, prodotto dal progettista generale dell'opera a corredo della documentazione sopra descritta dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi soggetti a certificazione, nel quale siano evidenziati i limiti di impiego del componente o del sottosistema ed il loro limite di utilizzo reale sullo specifico impianto.
- B) Dovrà essere invece presentata solamente al momento della richiesta di effettuazione della visita di ricognizione la seguente documentazione:
4. traduzione in lingua italiana della documentazione tecnica (*certificazione* ed elaborati tecnici) rilasciata dall'Organismo Notificato;
 5. manuale di uso e manutenzione in lingua italiana;
 6. certificazioni, rilasciate dall'Organismo Notificato comprensive della traduzione in lingua italiana in sostituzione delle dichiarazioni e/o documentazione presentate secondo quanto previsto al precedente punto A) comma 2.

Si fa presente infine che con le disposizioni sopra riportate si intendono fornire ad integrazione della precedente circolare DG n° 1/2004 del 12.05.2004 i necessari chiarimenti sui tempi di presentazione delle documentazioni e delle certificazioni relative ai sottosistemi e componenti di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. ing. Amedeo Gargiulo)